

Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi i cui allestimenti **sono indicati nell'art. 203 regolamento di esecuzione al CDS il cui elenco**, unitamente ad altri individuati dal DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale), **è tassativo**.

Tali veicoli vengono realizzati, di norma, su veicoli appartenenti **alle categorie internazionali "M" oppure "N"** a seconda che siano adibiti rispettivamente al **trasporto di persone** o al **trasporto di cose**.

Le **definizioni di veicolo per trasporto specifico e uso speciale** previste dalle norme nazionali (CDS e relativo regolamento di esecuzione) devono essere confrontate con quelle attribuite a tali tipi di veicoli dalla vigente normativa UE.

## **AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE**

Gli **autoveicoli per uso speciale** sono veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature e adibiti prevalentemente al trasporto proprio; **su tali veicoli possono essere trasportati il personale ed i materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature nonché persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature**.

La **normativa UE** definisce "veicoli **per uso speciale**" i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che consentono loro di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali: la definizione si discosta lievemente da quella prevista dal vigente CDS nazionale ma non appare con essa in contrasto.

I veicoli ad uso speciale sono caratterizzati dalla presenza di una **specificata attrezzatura** che:

- rende idoneo il veicolo ad un **particolare e ben definito uso**;
- **non consente il trasporto di merce**; il veicolo non ha una portata ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali; di norma, la tara del veicolo completo dell'attrezzatura (autoscala, autopompa, ecc.) risulta di poco inferiore a quella complessiva ammessa per l'autotelaio;
- **non consente il trasporto di persone** (possono prendere posto sul veicolo solamente le persone necessarie per garantire lo svolgimento del ciclo operativo dell'attrezzatura).

### **Autoveicoli classificati per uso speciale**

Sono classificati per uso speciale:

- trattrici stradali,
- autospazzatrici,
- autospazzaneve,
- autopompe,
- autoinnaffiatrici,
- autoveicoli attrezzi,
- autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione di linee elettriche,
- autoveicoli gru,
- autoveicoli per il soccorso stradale,
- autoveicoli con pedana o cestello elevabile,
- autosgranatrici,
- autotrebbratrici,
- autoambulanze,
- autofunebri,
- autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti,
- autoveicoli per disinfezioni,
- auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, con carrozzeria che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo,
- autoveicoli per radio, televisione e cinema,
- autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti,
- autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili,
- autocappella,
- auto attrezzate per irrorare i campi,
- autosaldatrici,
- auto con installazioni telegrafiche,
- autoscavatrici,
- autoperciatrici,
- autosega,
- autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni,
- autopompe per calcestruzzo,
- autoveicoli per uso abitazione,
- autoveicoli per uso ufficio,
- autoveicoli per uso officina,

- autoveicoli per uso negozio,
- autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento,
- altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal DTNAGP.

### **Veicoli per uso speciale in base alle norme UE**

La normativa UE definisce, nell'ambito della categorie internazionali M, N, O, la sottocategoria dei **veicoli per uso speciale**. Rientrano nella sottocategoria i veicoli con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali.

La norma rielabora le precedenti disposizioni, individua le caratteristiche dei seguenti "veicoli per uso speciale" ed attribuisce un codice identificativo ad ogni categoria:

- **camper (SA)**: un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature:

- a) posti a sedere e tavolo,
  - b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili,
  - c) impianti di cottura,
  - d) armadi o ripostigli; queste attrezzature devono essere fisse.
- Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile;

- **veicolo blindato (SB)**: un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile;
- **ambulanza (SC)**: un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali. Il vano adibito al trasporto dei pazienti deve soddisfare le prescrizioni tecniche della norma EN 1789:2007 "Veicoli medici e loro attrezzatura - Autoambulanze" ad eccezione della sezione 6.5 "Elenco delle attrezzature";
- **autofunebre (SD)**: un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali;
- **veicolo con accesso per sedie a rotelle (SH)**: un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada;
- **caravan (SE)**: un veicolo della categoria O come definito al termine n. 3.2.1.3. della norma ISO 3833:1977;
- **gru mobile (SF)**: un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm;
- **gruppo speciale (SG)**: un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella presente sezione;
- **carrello "dolly" (SJ)**: un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di trasformarlo in un rimorchio;
- **rimorchio per trasporto eccezionale (SK)**: un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni; rientrano in questa voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli.

### **AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI**

Gli **autoveicoli per trasporto specifico** sono veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature.

Tali veicoli sono equipaggiati con **carrozzerie** idonee al trasporto di **determinate merci** alle quali sono abbinate **specifiche attrezzature** necessarie per agevolare il carico o lo scarico, la conservazione, la lavorazione del materiale trasportato. Ne rappresentano alcuni esempi il trasporto di:

- **derrate deteriorabili** in furgoni isoterme muniti o meno di gruppo refrigerante,
- **liquidi** in cisterne,
- **merci pericolose** in adeguati contenitori (anche di tipo coibentato, refrigerato, ecc.),
- **veicoli in genere** su specifici pianali di carico, muniti o meno di verricello o rampe mobili per agevolare le operazioni di carico e scarico,
- carrozzerie per il trasporto di **animali vivi** munite di idonei serbatoi di raccolta dei liquami e pianali appositamente costruiti per consentire il trasbordo degli animali,
- specifici **materiali per la produzione edilizia** in apposite betoniere che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo del materiale.

La **vigente normativa UE** non prende in considerazione tale categoria di veicoli individuata invece in modo preciso dalla normativa nazionale.

### **Autoveicoli classificati per trasporto specifico**

Gli **autoveicoli per trasporti specifici** possono essere dotati di:

- furgone isoterme o coibentato, con o senza gruppo refrigerante per trasporto di derrate deteriorabili in regime di temperatura controllata,

- carrozzeria idonea per carico, compattazione, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani,
- cisterne per il trasporto di liquidi o liquami,
- cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti,
- telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di container o di casse mobili di tipo unificato,
- telai con selle per trasporto di coils,
- betoniere per la preparazione e il trasporto di calcestruzzo,
- carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose ai sensi dell'ADR o di specifiche normative UE,
- carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli,
- carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi (v. inPratica 5582.2),
- furgoni blindati per il trasporto di valori,
- altre carrozzerie riconosciute idonee dal DTNAGP.

### **Autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni**

Tali veicoli hanno carrozzerie per il trasporto di persone in particolari condizioni e sono caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature adatte allo scopo.

#### **Gli autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni:**

- sono caratterizzati dalla presenza di particolari attrezzature (sedili per persone diversamente abili, ancoraggi per carrozzelle, dispositivi per la salita e la discesa di carrozzelle, ecc.) che li rende idonei a tale prevalente utilizzo;
- debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli autobus a seconda del numero dei posti (fino a 9 o superiore a 9 compreso il conducente);
- sono soggetti a specifico titolo di trasporto ancorché adibiti ad uso proprio.

Note:

Il DM 3.2.1998 n. 332 fissa le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli blindati.

Per effetto della definizione CDS nazionale l'autoveicolo per uso speciale sembra caratterizzato principalmente dalla presenza di una specifica attrezzatura **oltreché dalla possibilità di trasportare persone o cose connesse all'utilizzo dell'attrezzatura mentre per effetto della norma UE appare destinato all'una e all'altra cosa senza particolari vincoli ai fini del trasporto delle persone e delle cose.**

L'elenco dei veicoli definiti ad uso speciale è previsto dal regolamento 14.7.2011 n. 678/2011/UE che sostituisce l'allegato II e modifica gli allegati IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro).

La direttiva 2001/116/CE, recepita con DM 20.6.2002, (v. anche chiarimento del DTT fornito con circolare 26.11.2002, prot. n. 4708-MOT2/C) prevedeva la seguente classificazione dei veicoli delle categorie M, N, O ad uso speciale:

- autocaravan: esclusivamente nella categoria M1;
- ambulanze (di cui al DM n. 553/1987, autoveicoli di soccorso avanzato, di cui al DD 5.11.1996, ambulanze di soccorso per emergenze speciali, di cui al DM n. 487/1997) e autofunebri: categoria M;
- veicoli blindati: categorie M, N ed O;
- altri veicoli per uso speciale: (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali") categorie M2, M3, N ed O;
- gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 kNm): categoria N3.

Tra i veicoli ad uso speciale figurano anche i veicoli adibiti al trasporto e al soccorso di animali in stato di necessità di cui al DM 9.10.2012 n. 217.

L'art. 203 regolamento CDS, oltre all'elenco tassativo della tipologia di carrozzerie che possono anche se è prevista la possibilità del riconoscimento da parte del DTT di ulteriori categorie di veicoli adibiti al trasporto specifico o ad uso speciale consentendo un più rapido inserimento e omologazione di nuovi veicoli o di loro varianti in relazione allo sviluppo tecnologico ed alle esigenze del mercato. In particolare sono stati riconosciuti quali autoveicoli per uso speciale:

- veicoli con carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti (DD 26.10.1995);
- veicoli per soccorso avanzato destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso, con personale medico ed infermieristico a bordo nonché plasma e organi (DD 5.11.1996);

- veicoli con attrezzature atte alla frantumazione, al taglio ed alla compattazione di materiali metallici, legnosi ed affini fatta esclusione per il loro trasporto (DD 11.11.1997);
- veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locali dotati di attrezzature ed apparecchiature permanentemente installate per lo svolgimento dei compiti di istituto (DD 20.2.2003 è stato modificato e integrato dal DD 16.3.2004 il quale stabilisce che:
  - i veicoli immatricolati per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia al quale sono in dotazione;
  - i veicoli di cui sopra, qualora dismessi, possono essere reimmatricolati subordinatamente al ripristino della conformità al veicolo dal quale derivano o alla rispondenza alle norme applicabili ai veicoli M ed N in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli;
- veicoli ad uso speciale del soccorso alpino (v. DD 8.7.2014).